

# La Banca Popolare non può controllare i propri dipendenti

di Mario Bertoldi

► BOLZANO

La Banca Popolare dell'Alto Adige dovrà rimuovere dal sistema informatico di tutte le proprie filiali il software «Abacus», recentemente installato sui computer di tutti gli addetti agli sportelli ed i consulenti al fine di controllare a distanza l'andamento commerciale dei prodotti finanziari messi sul mercato. La decisione è del giudice del lavoro Eliana Marchesini che con un decreto ha dichiarato l'antisindacalità della condotta dall'istituto di credito a cui è stata contestata

la decisione di aver imposto il nuovo sistema di controllo dell'andamento commerciale in violazione dell'articolo 4 della legge 300. In effetti proprio lo statuto dei lavoratori prevede che per un controllo a distanza delle dinamiche di lavoro da parte

aziendale si possa procedere solo dopo accordo ad hoc raggiunto con le organizzazioni sindacali sulla base di un piano dettagliato di cui i rappresentanti dei lavoratori debbono essere messi a conoscenza. In questo caso la Banca Popolare dell'Alto Adige è stata accusata di aver deciso di procedere con l'installazione del nuovo software (compreso l'applicativo «Monitoring» che permette di controllare on line il venduto di ogni addetto alla rete commerciale) senza un coinvolgimento ed un accordo con i sindacati di categoria a cui l'istituto di credito (a cose ormai fatte) avrebbe solo promesso l'emissione di una circolare esplicativa. Da parte

sua la Banca Popolare comunicava a tutti i dipendenti che il software «non è diretto al controllo personale di singoli collaboratori e non verrà utilizzato quale strumento di pressione». Una rassicurazione che non ha risolto il problema in quanto la Uilca con il segretario provinciale di categoria Adriano Bozzolan decideva di denunciare l'azienda per attività antisindacale ritenendo che i due programmi informatici consentano, di fatto, il controllo a distanza dei dipendenti. A tal proposito c'è da ricordare che la corte di Cassazione ha ribadito anche di recente la

illegittimità assoluta del controllo a distanza dei lavoratori (in violazione delle garanzie di dignità e riservatezza) e la necessità di concordare con i sindacati l'installazione di sistemi di controllo a distanza per esigenze pro-

ductive (come nel caso della Banca Popolare). Nel ricorso curato dall'avvocato Francesco Dagostin, il sindacato sottolineava che i computer consentono una lettura di tutto quanto è stato digitato nell'arco di una giornata lavorativa e, di conseguenza, consentono un controllo molto penetrante sull'attività lavorativa svolta da ogni dipendente. La considerazione è stata ripresa, in fase di decisione, dalla giudice Eliana Marchesini che nel decreto di condanna rileva che «al di là delle esigenze organizzative, produttive e commerciali ...non può negarsi che il programma Abacus consenta un controllo a distanza dei lavoratori».



Una filiale della Banca Popolare